

L'INFORMATIVA PRE-CONSILIARE



Le informazioni disponibili ed i relativi flussi sono l'elemento fondamentale alla base sia della formazione degli ordini del giorno sia delle scelte del Consiglio di Amministrazione. A riguardo appare opportuno chiedersi: chi è il soggetto delegato a fornirle fra presidente ed amministratore con delega? Qual è il corretto rapporto fra i due ruoli nella gestione dei flussi informativi? Quali sono i poteri degli amministratori privi di delega nell'esigere dette informazioni? Ed, inoltre, è ammissibile evitare di fornire in Consiglio alcune informazioni a tutela della riservatezza? A queste e ad altre questioni operative, particolarmente sensibili nella gestione del CdA, si proverà a fornire risposta nel lavoro che segue.

Manuela PERUGINI *

PREMESSA: FENOMENOLOGIA DEI FLUSSI INFORMATIVI ENDO-CONSILIARI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SPA

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma del diritto societario del 2003 va annoverata, quanto al regime delle società per azioni, l'istituzionalizzazione di un sistema di **flussi informativi** sia **interorganici**, ossia da e verso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il revisore legale, che **intraorganici**, i cui destinatari sono invece i singoli componenti dei diversi organi sociali.

La rilevanza giuridica attribuita dal legislatore della riforma all'informativa endo-societaria deriva dall'acquisita consapevolezza che l'assenza di una adeguata circolazione delle informazioni tra i membri degli organi di amministrazione e di controllo, in particolar modo nell'ambito di realtà corporative strutturalmente complesse, compromette *a priori* la possibilità di assumere decisioni imprenditoriali coerenti con il principio di corretta amministrazione, con conseguenze negative non solo internamente all'impresa, ma anche sul mercato, a danno dei soci, dei creditori sociali e in generale di tutti i soggetti inclusi nella nozione di *stakeholders*¹.

* *Avvocato*

¹ Sul ruolo centrale assegnato dal legislatore del 2003 all'informazione, vedi Zamperetti G.M. "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per azioni", Milano, 2005, p. 16 ss.; Buonocore V. "Le nuove forme di

Con riferimento all'articolazione endo-consiliare della dialettica informativa, un ruolo centrale è stato svolto dalla riscrittura dell'art. 2381 c.c. che, oltre a innovare la disciplina della delega gestoria rispetto alla previgente disciplina, ha introdotto una **fenomenologia di flussi informativi strumentale all'esercizio dei poteri-doveri del Consiglio di Amministrazione ed orientata a ridurre la distanza informativa tra organi delegati ed organi deleganti**. Ciò in considerazione del fatto che l'asimmetria informativa è normalmente conaturata all'essenza stessa di un organo collegiale e, a maggior ragione nella fattispecie dell'amministrazione delegata presa in considerazione dal legislatore, solo gli organi delegati sono a conoscenza dell'andamento della gestione e delle operazioni di maggior rilievo, dovendo quindi essere loro a riferire in Consiglio affinché gli amministratori senza deleghe possano effettuare valutazioni e deliberazioni sulla base di adeguate informazioni².

In particolare, nelle disposizioni dell'art.2381 c.c. si estrinsecano:

1. il c.d. **dovere transitivo di informazione**³,

che indica il dovere di informare proprio degli organi delegati e si attua essenzialmente attraverso un flusso informativo unidirezionale dagli stessi verso gli organi deleganti⁴;

2. il c.d. **dovere riflessivo di informazione**, che indica il dovere individuale di ciascun amministratore di informarsi e, nell'interazione informativa tra deleganti e delegati, presuppone una iniziativa autonoma dei primi nei confronti dei secondi;
3. il c.d. **dovere di interazione informativa**, che consiste nel dovere di coordinamento dei flussi informativi facente capo al presidente del Consiglio.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il dovere transitivo di informazione:

- il comma 3 dell'art. 2381 c.c., nell'attribuire al Consiglio di Amministrazione la determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio della delega gestoria da parte del comitato esecutivo o dell'amministratore delegato, dispone che la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-

amministrazione nelle società di capitali non quotate", *Giur. comm.*, 2003, p. 389 ss.; Bonelli F. "L'amministrazione delle spa nella riforma", *ivi*, 2003, p. 700 ss.; Marulli M. "La delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto societario riformato", *ivi*, 2005, p. 85 ss.; Meruzzi G. "L'informativa endo-societaria nella società per azioni", *Contr. impresa*, 2010, p. 737 ss.; Montalenti P. "Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma", *Riv. soc.*, 2013, p. 42 ss. Sulla disciplina dell'informazione quale asse portante di molteplici settori in cui si articola il diritto commerciale, vedi anche Montalenti P. "L'informazione e il diritto commerciale: principi e problemi", *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 10779 (commento alla normativa).

- 2 Sul punto vedi Bonelli F. "L'amministrazione delle spa nella riforma", cit., secondo cui "la riforma del 2003 ha preso atto del dato di fatto, noto a tutti, della sostanziale diversità tra consigliere delegato e consiglieri deleganti: soli il primo è a capo della struttura, lavora a full time, è correlativamente retribuito, è in grado di conoscere i fatti e le criticità gestionali, e deve perciò avere una responsabilità parametrata ai suoi ampi poteri, compiti e retribuzione. Ben diversa è, chiaramente, la posizione dei consiglieri deleganti: la circostanza che la riforma del 2003 abbia, per la prima volta, tratto le conseguenze di questo diverso ruolo degli organi delegati rispetto ai consiglieri deleganti costituisce, come si è detto, uno dei punti più rilevanti della riforma". Vedi anche Montalenti P. "L'informazione e il diritto commerciale: principi e problemi", cit., che nel mettere in luce il ruolo essenziale del processo informativo, differenzia la posizione dell'amministratore delegato, che "deve disporre di tutte le informazioni necessarie per adottare una specifica decisione e quindi i dati tecnici, le valutazioni di mercato, il piano finanziario, le risorse umane dedicate, la tempistica previsionale e via discorrendo", da quella dell'amministratore non esecutivo, che "non vive la quotidianità aziendale, che non ha dialogo diretto con la struttura, che non dispone di poteri informativi diretti (arg. ex art. 2381, comma 6°), che esplica la propria funzione gestoria e di indirizzo strategico nell'hortus clausus del consiglio, con le scadenze - mensili o trimestrali - delle riunioni" e che, conseguentemente, "ha un unico strumento operativo che è, appunto, l'informazione ricevuta in consiglio".
- 3 Sulla distinzione tra dovere transitivo di informazione e dovere riflessivo di informazione, vedi per tutti Zamperetti G.M. "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per azioni", cit., p. 177 ss.
- 4 I doveri transitivi di informazione disciplinati dall'art. 2381 c.c. si integrano, poi, di ulteriori flussi informativi di carattere occasionale. Si fa riferimento, in particolare e tra l'altro, all'art. 2391 c.c., che impone ad ogni amministratore portatore di un interesse di informare il Consiglio, che potrà valutare l'opportunità di avocare a sé l'atto gestorio, ed agli artt. 2446 e 2447 c.c. che, al verificarsi di una delle ipotesi di perdita del capitale sociale, normalmente accertate dai delegati nella loro attività di gestione corrente della società, innescano un dovere transitivo di informazione volto a provocare l'operatività del Consiglio di Amministrazione.



bile della società venga svolta dal Consiglio stesso "sulla base delle informazioni ricevute" e "sulla base delle relazioni degli organi delegati"; e

- il comma 5 dell'art. 2381 c.c. pone in capo agli organi delegati un obbligo di informazione di carattere contenutistico e periodico, stabilendo che gli stessi "riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate".

Per quanto riguarda il dovere riflessivo di informazione, il comma 6 della norma in esame statuisce il generale principio secondo cui "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato" e il correlato potere-dovere, in capo a ciascun amministratore, "di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società". Nel modello così delineato di "amministrazione informata", il legislatore ha assegnato un ruolo centrale al **presidente del Consiglio di Amministrazione** cui fa capo il **dovere di interazione informativa a garanzia dei flussi** da fornire al Consiglio⁵. Il comma 1 dell'art. 2381 c.c. dispone, infatti, che "salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie

iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri".

Spetta dunque al presidente il potere-dovere di convocare il Consiglio (e, quindi, di innescare la scintilla cinetica che scuote dalla quiescenza il *plenum*) e di fissarne l'ordine del giorno. Spetta altresì al presidente la cura della circolazione di adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno⁶, oltreché la direzione ed il coordinamento dei lavori consiliari.

Senza addentrarci nella disciplina della responsabilità gestoria degli amministratori, basterà qui ricordare che il legislatore della riforma ha modificato in profondità anche i termini di tale responsabilità, eliminando il riferimento al previgente *obbligo di vigilanza* sul generale andamento della gestione sociale (art. 2392 comma 2 c.c. abr.) ed introducendo l'**obbligo di valutazione** del generale andamento della gestione sulla base delle relazioni degli organi delegati. Ne consegue che il dovere di valutazione è esplicitamente riferibile e circoscrivibile alle informazioni ricevute dai delegati. Con un ulteriore correttivo: l'obbligo dei delegati di agire in modo informato e di chiedere informazioni ai delegati in Consiglio. L'obbligo di vigilanza sull'operato degli amministratori delegati deve quindi essere adempiuto dagli amministratori non esecutivi secondo i richiamati meccanismi di informativa endo-consiliare e, in caso di violazione, è fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2391 comma 1 c.c.⁷.

Tornando alle funzioni del presidente e, segnatamente, alle modalità di esercizio delle

5 Sul ruolo di "primus inter partes" del presidente, vedi Zamperetti G.M. "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per azioni", cit., p. 99 ss.

6 In sede di riforma del diritto societario e di riscrittura dell'art. 2381 c.c., la normativizzazione del compito di assicurare i flussi informativi necessari al funzionamento dell'organo amministrativo è stata influenzata dal sistema di *governance* delle società quotate e, in particolare, dall'art. 4.1. del Codice di Autodisciplina che, nella versione del luglio 2002, stabiliva: "Il presidente convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione".

7 Per una disamina approfondita della materia vedi Montalenti P., Riganti F. "La responsabilità degli amministratori di società per azioni", *Giur. comm.*, 2017, p. 775 ss., che sulla posizione degli amministratori non esecutivi di società per azioni richiamano la posizione chiarificatrice di Cass. 31.8.2016 n. 17441, in *Sistema Integrato Eutekne*. In particolare, secondo tale pronuncia la responsabilità degli amministratori deleganti "non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti di responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi

stesse dal punto di vista della individuazione delle materie all'ordine del giorno e della raccolta dell'informativa preliminare da offrire ai consiglieri, si registrano posizioni differenti. Invero, una parte della dottrina ha sostenuto che, al fine di adempiere ai compiti previsti dal comma 1 dell'art. 2381 c.c., *"il Presidente può attingere indicazioni sia – come è normale – dall'amministratore delegato sia anche dalle strutture direttive e gestionali della società, essendo queste ultime meglio al corrente delle problematiche e delle informazioni relative alla gestione della società"*⁸. Secondo la posizione in commento, il presidente sarebbe quindi libero di rivolgersi a chi ritiene, fermo restando il necessario coordinamento con l'amministratore delegato, essendo svincolato dalle modalità attraverso cui gli altri amministratori devono e possono ottenere informazioni (modalità, come si è detto, fissate dall'ultimo comma dell'art. 2381 c.c. che consente ai consiglieri non esecutivi di chiedere informazioni ai soli organi delegati

e non anche di avere dirette interlocuzioni con le strutture interne della società). Altra parte della dottrina⁹, invece, ha affermato che i consiglieri ed il presidente, singolarmente, non hanno né poteri di gestione né tantomeno il potere di acquisire dati e informazioni dalle strutture direttive e gestionali della società. Seguendo tale impostazione, il presidente, per adempiere al dovere imposto *ex lege* è quindi tenuto, necessariamente, a coordinarsi con i soli organi delegati per la fissazione dell'ordine del giorno.

Ad avviso di chi scrive, il presidente – salvo il caso di specifiche deleghe gestorie attribuite allo stesso¹⁰ – non è tenuto ad avere una conoscenza diretta e specifica di tutte le materie da inserire nell'ordine del giorno. L'informazione relativa alle materie da trattare, pertanto, andrebbe regolata dall'amministratore delegato che, diligentemente, dovrebbe metterla a disposizione del Consiglio proprio per il tramite del presidente sulla base di un reciproco rapporto di interazione e cooperazione¹¹.

stessi possono acquisire di propria iniziativa" attraverso una specifica richiesta nei confronti degli amministratori delegati (cfr., anche, Cass. 18.4.2018 n. 9546; Cass. 12.12.2018 n. 32135; Cass. 18.8.2020 n. 17209, in *Sistema Integrato Eutekne*).

- 8 Bonelli F. "Presidente del consiglio di amministrazione di s.p.a.: poteri e responsabilità", *Giur. comm.*, 2013, p. 215.
- 9 V. Visentini G. "L'amministrazione della società per azioni", Roma, 2016, p. 47 ss.; De Nicola A., *sub art.* 2381, in AA.VV. "Amministratori", in "Commentario alla riforma delle società", a cura di Ghezzi F., Milano, 2005, p. 113, nota 47.
- 10 In termini generali, il conferimento di deleghe gestorie in capo al presidente non è vietato dal nostro legislatore. In tali casi, il presidente – per le deleghe conferite – cumula anche la carica di amministratore delegato. Occorre tuttavia segnalare la presenza di un *favor* di sistema, in linea con la *best practice* internazionale, nella separazione netta di poteri tra presidente e amministratore delegato quale strumento di rafforzamento delle caratteristiche di imparzialità ed equilibrio richieste al presidente e presidio di garanzia del corretto funzionamento dell'organo amministrativo. Invero, le Disposizioni di Vigilanza delle banche, nell'assegnare al presidente del Consiglio una *"funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile"*, prevedono espressamente che per svolgere efficacemente tale funzione, *"il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali"*. Per quanto riguarda il governo societario delle imprese di assicurazione, il Regolamento IVASS n. 38/2018, dispone che il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale, stabilendo al contempo che *"[L]addove, in ragione delle ridotte dimensioni o complessità dell'impresa, il presidente ricopra anche un ruolo esecutivo, l'impresa adotta adeguati presidi al fine di evitare conseguenze negative sul corretto funzionamento dell'organo"*. Anche il Codice di Autodisciplina delle società quotate – sia nella vigente versione del 2018, sia nella nuova versione approvata il 31 gennaio 2020, che sarà applicabile a partire dal primo esercizio successivo al 31.12.2020 – raccomanda, in caso di cumulo della carica di presidente con quella di amministratore delegato, che la società nomini un amministratore indipendente quale *lead independent director* con un ruolo di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi.
- 11 In argomento, ci si permette di rinviare a Barbara G. "Il valore dell'informazione nella governance delle s.p.a., I, Il consiglio di amministrazione", Torino, 2019, p. 99 ss., secondo cui *"La possibilità di consentire a quest'ultimo [n.d.r. il presidente] di reperire le informazioni in modo diretto dalle strutture operative della società non appare praticabile poiché creerebbe un senso di disorientamento in capo a coloro che vengono interpellati per fornire le informazioni, che dovrebbero interloquire e riportare direttamente ad un soggetto diverso dal capo dell'azienda. Non solo, si è già evidenziato come la riforma del diritto societario abbia voluto necessariamente determinare una forte separazione dei ruoli e delle responsabilità, pertanto, una lettura diversa, per quanto detto, sembrerebbe generare un passo indietro e contrastare con quanto voluto dalla riforma. La soluzione più idonea sembrerebbe quella di instaurare un giusto e corretto rapporto di cooperazione tra l'organo delegato e il*



IL PRIMO ELEMENTO DI INFORMATIVA PRE-CONSILIARE: L'ORDINE DEL GIORNO

Come si è detto, nella convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del presidente, il primo elemento in cui si realizza l'informativa pre-consiliare è quello dell'ordine del giorno che ha la funzione di rendere edotti gli amministratori circa i temi su cui il Consiglio è chiamato a discutere e deliberare e, come osservato in dottrina, "rappresenta, in potenza, un formidabile strumento di governance, in quanto permette al presidente di portare nell'alveo decisionale del consiglio le attività gestionali su cui stiano operando autonomamente gli organi delegati"¹². L'ordine del giorno, pur nella sinteticità dell'informazione cui esso provvede, rappresenta quindi un **elemento essenziale** ai fini del corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione ed una **priorità logica rispetto all'obbligo di ogni consigliere di agire in modo informato** ed al correlato potere-dovere di chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite specifiche informazioni. La preventiva conoscenza delle materie su cui il *plenum* è chiamato a deliberare consente infatti a ciascun amministratore la ponderazione degli argomenti stessi in via preventiva e l'assunzione in Consiglio di posizioni decisorie e di controllo il più possibile informate.

Un'ulteriore funzione dell'ordine del giorno è quella di **delimitare la potenzialità deliberativa** del Consiglio di Amministrazione. Invero, la fissazione dell'ordine del giorno impedisce di deliberare validamente sulle materie che non risultino iscritte. L'art. 2388 c.c., infatti, sta-

tuisce al comma 4 che le deliberazioni prese in violazione della legge o dello statuto sono impugnabili da parte del Collegio sindacale e degli amministratori assenti o dissenzienti. Sul punto, occorre tuttavia segnalare come l'elusione informativa dell'ordine del giorno possa essere attuata, nella prassi, da un'indicazione generica delle materie da trattare che consenta ai soli *insiders* una piena consapevolezza di quanto sarà oggetto di discussione nell'adunanza consiliare: purtroppo, in tali casi, come opportunamente messo in luce, "si tratta di un espediente non facilmente attaccabile, in quanto il grado di specificazione delle materie presenta un livello di opinabilità tale da non garantire il successo a eventuali iniziative di reazione"¹³.

Un tema che si è posto in dottrina attiene al **potere dei singoli consiglieri di richiedere al presidente l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno**, qualora lo statuto sia silente. In altri termini, se la fissazione dell'ordine del giorno sia di esclusiva competenza del presidente ovvero se possa essere integrato per volontà o su impulso degli altri consiglieri. Secondo un certo orientamento, in assenza di una apposita previsione statutaria che riservi ad un dato numero di amministratori la facoltà di chiedere al presidente l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno, la relativa fissazione rimarrebbe di esclusiva competenza del presidente¹⁴. Al contrario, facendo leva sui principi fondamentali che regolano l'attività del Consiglio – quali il principio relativo alla responsabilità solidale dei singoli consiglieri nel caso in cui agiscano negligenemente rimanendo inerti nell'assunzione di deliberazioni ritenute ne-

presidente, basato sulla collaborazione e sulla condivisione, che dovrà sfociare in una più esatta definizione dei temi da trattare e ad una più chiara determinazione di quali materie debbano essere oggetto di delibera e quali, invece, potrebbero richiedere una semplice presa d'atto e/o costituire semplicemente informativa consiliare sulla gestione. Se il presidente non riuscisse a creare tale rapporto non adempirebbe ai compiti che la legge ed i principi di corporate governance gli hanno attribuito e non sarebbe in grado di garantire il corretto funzionamento dell'organo collegiale".

12 V. Zamperetti G.M. "La convocazione e l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di s.p.a.", *Società*, 2006, p. 283.

13 *Ivi*, p. 283, con in nota 43 una rassegna della giurisprudenza in tema di ordine del giorno in materia assembleare (ma comunque utile a fornire spunti rispetto al CdA).

14 V. Bonelli F. "Presidente del consiglio di amministrazione di s.p.a.: poteri e responsabilità", cit., p. 215 ss.

cessarie ed il principio dell'agire informato – è stato invece sostenuto che sarebbe ben possibile per ciascun consigliere richiedere l'inserimento all'ordine del giorno di qualsiasi questione ivi non prevista, soprattutto in caso di richiesta avanzata dalla maggioranza dei consiglieri¹⁵. D'altra parte, come osservato da autorevole dottrina¹⁶, se è vero che nel descrivere le attribuzioni del presidente il tenore del comma 1 dell'art. 2381 c.c. non lascia spazio ad una possibile interazione degli altri consiglieri, è anche vero che escludere a priori la loro facoltà di sottoporre al presidente temi di discussione e deliberazione significherebbe attribuire al presidente stesso il potere esclusivo – che non gli compete – di indirizzo dell'attività gestoria. Sulla scorta di tali considerazioni, la possibile soluzione è stata individuata nella ricostruzione di una formula che consenta, da un lato, di collocare in capo a ciascun consigliere il potere di sottoporre argomenti all'esame dell'organo collegiale in termini idonei a far assumere una valida deliberazione (argomenti che, in ipotesi, potrebbero essere volutamente lasciati in ombra dagli organi delegati) e, dall'altro lato, di legittimare il presidente a pretermettere richieste di inserimento all'ordine del giorno di materie che appaiano manifestamente incongrue, emulative o ostruzionistiche. Ciò al fine di evitare che il Consiglio si disperda nella trattazione di questioni inutili o mal poste che potrebbero nuocere ad un ordinato svolgimento dei lavori consiliari e, di riflesso, all'efficienza della azione amministrativa. In questo senso, il potere di diniego del presidente deve quindi essere esercitato secondo buona fede, in modo cioè non arbitrario¹⁷. La stesura dell'ordine del giorno rappresenta quindi un momento di nodale rilevanza per il presidente che dovrà assumere scelte attente

ed equilibrate sotto molteplici profili, come il numero delle delibere da inserire, che laddove eccessivo potrebbe compromettere in sede collegiale lo svolgimento di meditate discussioni in cui i vari consiglieri possano intervenire e dare il proprio contributo, ovvero la scelta delle delibere più urgenti e/o rilevanti per la società¹⁸.

LE ADEGUATE INFORMAZIONI

Il presidente ha poi l'ulteriore funzione di provvedere "*affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri*".

Il primo dato che si evince dalla lettera del comma 1 dell'art. 2381 c.c. è che **il dovere di informazione del presidente attiene alle materie iscritte all'ordine del giorno** e, pertanto, a ciò che deve essere trattato dagli amministratori in Consiglio, distinguendosi sotto questo profilo dall'informativa di carattere periodico gravante sugli organi delegati ai sensi del comma 5 della norma in esame.

Il secondo dato è che le informazioni a corredo dell'ordine del giorno devono avere la caratteristica dell'**adeguatezza** rispetto allo scopo di realizzare in capo ai consiglieri una sufficiente conoscenza che gli permetta di assumere decisioni ponderate. In particolare, le informazioni devono essere "*adeguate*" sia sotto il profilo **quantitativo** e **qualitativo** che sotto quello **temporale**. Il primo profilo attiene appunto alla quantità delle informazioni che il presidente deve fornire ed alla loro qualità, ovvero alla **comprensibilità** (parametrata anche in ragione alle specifiche competenze dei destinatari), alla **pertinenza** ed alla **sinteticità** dei dati trasferiti. Da questo punto di vista, l'informazione può dirsi adeguata nella misu-

15 V. De Crescenzo U. "La gestione", in AA.VV. "I sistemi di amministrazione e controllo", Le nuove s.p.a., diretto da Cagnasso O., Panzani L., Bologna, 2012, p. 92.

16 V. Zamperetti G.M. "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per azioni", cit., p. 131 ss.

17 Ci si permette di rinviare a Barbara G. "Il valore dell'informazione nella governance delle s.p.a.", cit., p. 101.

18 *Ivi*, p. 102.



ra in cui risulti idonea a consentire valutazioni di sintesi, che a loro volta presuppongono che siano rese disponibili, in modo comprensibile, le sole informazioni realmente necessarie o utili per l'assunzione delle decisioni all'ordine del giorno¹⁹. Il secondo profilo, strettamente correlato al primo, riguarda la **tempestività** dell'informativa pre-consigliare rispetto ai tempi di assunzione della delibera che le circostanze concrete possono imporre. Nel silenzio del legislatore (e fatto salvo il caso in cui sia lo statuto a prevedere un riferimento temporale), il tema è se l'informativa debba pervenire ai consiglieri precedentemente al Consiglio ovvero se la stessa possa essere fornita direttamente in tale sede. In termini generali, si può dire che l'informativa dovrebbe essere anticipata rispetto al Consiglio poiché i consiglieri dovrebbero poter intervenire nella riunione essendo già in possesso di tutti gli elementi utili per deliberare sulle materie all'ordine del giorno²⁰. Come osservato in dottrina, infatti, *"qualunque informazione ha necessità di un intervallo più o meno lungo per essere elaborata nel foro interiore di un soggetto e poterne orientare il giudizio e l'eventuale azione; è altresì chiaro che l'assenza di un adeguato spatium deliberandi rispetto alla complessità di determinati temi all'esame di un organo collegiale comporta usualmente una partecipazione inefficiente del soggetto al processo decisionale"*²¹. Ciò posto, il giudizio di adeguatezza del flusso informativo sotto il profilo temporale deve essere compiuto anche sulla base del rapporto esistente con gli specifici argomenti posti all'ordine del giorno. Da questo punto di vista, quindi, *"un'informativa fornita a cura del presidente, operata direttamente in consiglio rispetto ad operazioni complesse – quali ad esempio l'acquisizione di un complesso aziendale, l'apertura di una sede all'estero, la proposta di modificazioni profonde della struttura societaria quali fusioni o scis-*

*sioni etc. – non risponderebbe positivamente al giudizio di adeguatezza, mentre, su argomenti che implicano la valutazione di uno o pochi elementi, un'informazione istantanea potrebbe essere idonea a porre i consiglieri in grado di esprimere una valutazione consapevole. È dunque con riferimento alla complessità degli elementi presupposti dalla deliberazione che dovrà principalmente essere formulato il giudizio di adeguatezza della tempestività dell'informativa"*²². Considerazioni analoghe possono svolgersi con riferimento al verificarsi di ragioni di urgenza che non consentano la preventiva raccolta e distribuzione di informazioni da parte del presidente, fermo restando la necessità di valutare caso per caso e con prudenza le specifiche ragioni d'urgenza affinché non vengano utilizzate come strumento di elusione della portata dell'art. 2381 c.c. circa l'effettività dell'informazione.

Le considerazioni sopra svolte dimostrano che la caratteristica dell'adeguatezza per sua natura non risponde a criteri di carattere oggettivo ed universale, presentando inevitabili profili di soggettività: le stesse informazioni possono risultare adeguate per alcuni e allo stesso tempo non esserlo per altri. Tale soggettività comporta che il presidente, al fine di assolvere il proprio dovere di interazione informativa, deve necessariamente svolgere una analisi preliminare in ordine all'adeguatezza delle informazioni fornite dagli organi delegati da trasmettere agli altri amministratori.

Il flusso informativo sopra descritto genera, quindi, una **duplice asimmetria informativa endo-consigliare** che, tuttavia, in questo caso, risulta giustificata ed in qualche misura immanente all'impianto dell'art. 2381 c.c. Da un lato, infatti, il primo amministratore a venire a conoscenza delle informazioni relative alla gestione è, come si è detto, l'amministratore delegato, al quale rispondono i responsabili

19 V. Meruzzi G. "L'informativa endo-societaria nella società per azioni", cit., p. 737 ss.

20 V. Bonelli F. "Presidente del consiglio di amministrazione di s.p.a.: poteri e responsabilità", cit., p. 215 ss.

21 V. Zamperetti G.M. "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per azioni", cit., p. 151.

22 *Ivi*, p. 153-154.

delle diverse funzioni aziendali e, in generale, la struttura organizzativa della società. È in questo momento che si compie la prima (ed inevitabile) asimmetria informativa tra l'amministratore delegato e gli altri amministratori. La seconda, invece, si compie laddove è riconosciuto al presidente il compito, appunto, di raccogliere ed esaminare in anticipo rispetto agli altri amministratori le informazioni ricevute dall'amministratore delegato le quali, solo successivamente, ed eventualmente soltanto in parte, saranno rimesse all'intero Consiglio di Amministrazione²³.

Ciò posto, i **singoli amministratori** sono comunque dotati di un **potere individuale di informazione pre-consiliare** esercitabile, secondo un criterio di correttezza e buona fede, in vista della successiva condivisione delle informazioni con l'organo collegiale. Ciò significa che essi, pur essendo privi di poteri di informazione extra-consiliare e della facoltà di acquisire informazioni direttamente dalle strutture aziendali²⁴, possono – *rectius* devono in presenza di elementi di allarme o comunque di avviso tali da trasformare la semplice facoltà in obbligo positivo di condotta, pena la responsabilità di cui all'art. 2392 c.c. – rivolgersi al presidente ed agli organi delegati al fine di ottenere una maggiore informativa che dovrà sempre essere resa in favore di tutto il Consiglio (e non individualmente al singolo consigliere richiedente)²⁵.

Qualora un consigliere sostenga che su un punto dell'ordine del giorno non sono state fornite adeguate informazioni dal presidente, ed eserciti pertanto il diritto di informativa riconosciuto dal comma 6 dell'art. 2381 c.c., chiedendo il rinvio dello specifico punto all'ordine del giorno ad una nuova e successiva riunione

consiliare, sarà il **Consiglio di Amministrazione** a doversi pronunciare sul punto, non potendo essere lo stesso presidente a valutare l'adeguatezza delle informazioni da lui fornite²⁶.

L'INFORMATIVA PRE-CONSILIARE E L'INTERESSE ALLA RISERVATEZZA

Una questione particolarmente delicata che si pone in materia di informativa pre-consiliare è quella dell'interesse sociale alla riservatezza. La circolazione dei flussi informativi, infatti, può determinare la conoscenza di **informazioni sensibili o strategiche** in capo a soggetti estranei al Consiglio ed aumentare il rischio di fughe di notizie a danno della società²⁷.

Il tema della legittimazione in capo agli organi delegati della decisione di astenersi dal fornire determinate informazioni agli amministratori non esecutivi al fine di tutelare la riservatezza rispetto alla trasparenza, non ha trovato soluzioni univoche. Parte della dottrina ha ritenuto che, nelle realtà societarie più articolate, vi siano alcune notizie la cui comunicazione esula dal parametro dell'agire informati e per le quali non sussiste un dovere di divulgazione da parte dell'organo delegato²⁸. Di contro, altra dottrina ha evidenziato come l'invocazione di esigenze di riservatezza rischi di costruire un espediente per legittimare reticenze e alimentare ingiustificatamente asimmetrie informative all'interno del Consiglio di Amministrazione²⁹.

L'indagine da svolgere preliminarmente attiene al soggetto a cui spetti di qualificare una data informazione come riservata. La risposta all'interrogativo sembrerebbe scontata considerando che il "primo amministratore" in or-

23 Ci si permette di rinviare a Barbara G. "Il valore dell'informazione nella governance delle s.p.a.", cit., p. 110 ss.

24 Libonati B. "Noterelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione delle società per azioni", *Riv. soc.*, 2008, p. 303.

25 È fatto salvo il caso in cui il consigliere faccia anche parte di comitati od organismi aventi specifiche attribuzioni.

26 V. Bonelli F. "Presidente del consiglio di amministrazione di s.p.a.: poteri e responsabilità", cit., p. 215 ss.

27 Il tema della riservatezza assume particolare rilievo nelle società quotate che assumono specifici protocolli per il trattamento delle informazioni riservate, stante l'impatto che le stesse possono avere sull'andamento dei titoli azionari.

28 Meruzzi G. "I flussi informativi endosocietari nelle società per azioni", Padova, 2012, p. 167 ss.

29 Zamperetti G.M. "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance delle società per azioni", cit., p. 157.



dine temporale a detenere l'informazione non può che essere l'amministratore delegato. Se così è, non si comprende tuttavia su quali basi l'amministratore delegato possa avere il potere di decidere in autonomia se considerare l'informazione riservata e non condividerla con gli altri amministratori. Invero, l'informazione non può essere riservata solo perché tale l'abbia considerata l'amministratore delegato, poiché ciò equivarrebbe ad attribuire allo stesso il potere esclusivo ed unilaterale di decidere discrezionalmente quali informazioni sottrarre al *plenum*, riducendo le possibilità di quest'ultimo di esercitare le proprie prerogative (e, in ultimo, di esercitare il potere-dovere di controllo sul delegato).

In questi casi è molto probabile che l'amministratore delegato preferisca condividere l'informazione e l'eventuale necessità di doverla considerare riservata con il presidente. A quest'ultimo, tuttavia, che per legge è investito del compito di valutare l'idoneità delle informazioni dirette al Consiglio a realizzare una sufficiente conoscenza degli argomenti in capo ai consiglieri, permettendo loro di discutere ed esprimere *"la propria meditata posizione in merito alle proposte di deliberazione"*³⁰, non basterà condividere l'eventuale giudizio di riservatezza espresso dal delegato per sposarne la decisione di non divulgare l'informazione, dovendo altresì ritenere l'informazione non necessaria per sottrarla al *plenum*.

Un'interpretazione rigorosa dell'art. 2381 c.c., infatti, non autorizza in alcun modo a ritenere che l'amministratore delegato ed il presidente, seppur congiuntamente, siano legittimati a considerare una informazione riservata, sottraendola quindi al Consiglio. La norma citata, infatti, pone in capo ai deleganti l'obbligo di monitorare l'attività dei delegati senza che, sotto questo profilo, siano indicati limiti o eccezioni alla divulgazione delle informazioni in Consiglio.

Ciò non significa che i deleganti debbano otte-

nere tutte le informazioni disponibili; tuttavia non vi è dubbio che quelle rilevanti debbano essere fornite senza indugio al *plenum*. Partendo da questo principio, è possibile a questo punto affermare che le ipotesi sono due:

- o l'informazione di cui è entrato in possesso l'amministratore delegato e che si intende mantenere riservata è **rilevante per i deleganti, e allora deve essere condivisa**;
- ovvero l'informazione non è rilevante, e quindi a monte non si pone il problema della sua divulgazione.

A ben vedere, il piano di valutazione si sposta quindi su un accertamento preliminare volto ad indagare se l'informazione sia o meno rilevante per il *plenum*, dovendosi concludere che in caso di rilevanza la stessa debba essere necessariamente fornita ai deleganti. Su tale diverso piano di valutazione, è certamente necessario il coinvolgimento del presidente che, come si è ripetuto più volte, deve assicurare una adeguata conoscenza da parte dei consiglieri in merito alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno.

Ciò detto, merita segnalare che a volte il tema della riservatezza *tra* amministratori si pone sotto il diverso profilo della riservatezza *degli* amministratori, nel senso l'organo delegato è restio a condividere determinate informazioni con gli altri amministratori per il timore che siano essi stessi a far trapelare informazioni sensibili o strategiche all'esterno ovvero in ipotesi di conflitti di interessi o potenziali contenziosi con alcuni amministratori e/o con parti correlate.

Ebbene, in questi casi, se da un lato l'intento di preservare l'interesse sociale alla riservatezza appare condivisibile, dall'altro lato la soluzione non può essere comunque ravvisata nella decisione di non condividere le informazioni con il *plenum*. Invero, *"[U]n siffatto modus operandi oltre a non risolvere a monte il problema della riservatezza degli amministratori (che, qualora esistente, andrebbe immediatamente risolto*

30 *Ivi*, p. 149.

con altri adeguati provvedimenti per la tutela dei primari interessi della società) potrebbe comportare una significativa estensione di responsabilità in capo al delegato ed eventualmente al presidente, qualora quest'ultimo avesse condiviso di non divulgare alcune informazioni compromettendo e limitando l'attività di vigilanza (*rectius* di valutazione e controllo) da parte del plenum³¹.

I FLUSSI INFORMATIVI NELLE SOCIETÀ VIGILATE

Una importante declinazione in chiave operativa del funzionamento dell'organo amministrativo e dei flussi endo-consiliari nelle **società quotate** è contenuta nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* che, come si è detto³², ha ispirato il legislatore in sede di riforma del diritto societario e di riscrittura dell'art. 2381 c.c. Con particolare riferimento all'informativa pre-consiliare, il criterio applicativo 1.C.5. della vigente versione del Codice (v. 2018) raccomanda che il presidente si adoperi "*affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza di amministratori e sindaci con congruo anticipo rispetto alla riunione consiliare*". Il principio di adeguatezza dell'informazione di cui all'art. 2381 c.c., declinata dal punto di vista temporale, trova quindi una espressa regolamentazione nel Codice di Autodisciplina. La **tempestività** e la **completezza** dell'informativa pre-consiliare connotano in modo così significativo la buona *governance* societaria che la seconda parte del criterio in esame richiede al Consiglio di fornire indicazioni in merito nella relazione sul governo societario, precisando tra l'altro "*il preavviso ritenuto congruo per l'invio della*

documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato". Il criterio 1.C.6. del Codice (v. 2018) raccomanda inoltre che il presidente, anche su richiesta di uno o più amministratori, possa chiedere agli amministratori delegati che i responsabili delle funzioni aziendali competenti intervengano alle riunioni consiliari per fornire opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Commento all'art. 1 del Codice (v. 2018) declina ulteriormente le *best practices* dell'informativa pre-consiliare chiarendo che:

- nei casi in cui non sia possibile fornire la necessaria informativa con congruo anticipo, il presidente cura "*che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti durante le sessioni consiliari*"; e
- nei casi in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa possa essere utilmente corredata "*da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni dell'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai consiglieri*".

Nel gennaio 2020 è stato approvato dal Comitato il nuovo Codice denominato "*Codice di Corporate Governance*" che troverà applicazione per le società quotate a partire dal primo esercizio che avrà inizio successivamente al 31 dicembre 2020. In termini generali, il nuovo testo risulta più succinto rispetto alla versione precedente, presentando un *wording* delle norme "*asciugato*"³³. Tra i principi che definiscono gli obiettivi della *governance* dell'emittente, compare il nuovo principio IX che attribuisce all'organo amministrativo il compito di definire regole e procedure per il proprio funzionamento, "*in particolare al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare*". Il

31 V. Barbara G. "Il valore dell'informazione nella governance delle s.p.a.", cit., p. 132.

32 V. nota 6.

33 V. Ventoruzzo M. "Il nuovo codice di corporate governance 2020: le principali novità", *Società*, 2020, p. 439 ss. (commento alla normativa), che considera tale aspetto "*uno dei fili rossi del nuovo articolato*", ricollegandolo a diverse considerazioni.

"Da un lato, potrebbe esservi la convinzione che la prassi abbia ormai internalizzato certi principi, con la conseguente ipotesi



nuovo principio X, a sua volta, prevede che il presidente *"riveste un ruolo di raccordo tra gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari"*. Con riferimento alle procedure per la gestione dell'informativa consiliare, il nuovo Codice chiarisce che le stesse *"identificano i termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi"* e che la relazione sul governo societario fornisce adeguata informativa *"sul rispetto delle procedure relative a tempestività e adeguatezza dell'informazione fornita agli amministratori"*.

In verità, alcune società quotate hanno anticipato le raccomandazioni del nuovo Codice di *Corporate Governance* sulla adozione di regole e procedure per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, già disponendo di propri **regolamenti interni**. Per quanto attiene al profilo dell'informativa pre-consiliare, molti di questi regolamenti prevedono che la documentazione di supporto alle riunioni consiliari venga trasmessa ad amministratori e sindaci, di norma, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, fatti salvi i casi di urgenza nei quali è ammesso che la documentazione possa essere messa a disposizione con la migliore tempestività possibile (a volte, però, previo preavviso entro il medesimo termine di tre giorni). Con riferimento alle modalità di trasmissione, alcune società istituiscono apposite aree riservate nei relativi siti *internet* ovvero altri presidi specifici al fine di garantire la riservatezza delle informazioni. In termini più generali, le regole previste in tali regolamenti integrano di contenuti specifici la di-

sciplina dei flussi delineata dall'art. 2381 c.c.³⁴. Anche **banche e assicurazioni** hanno una disciplina specifica in materia di circolazione endo-societaria delle informazioni, la quale rappresenta una componente fondamentale per assicurare l'adeguatezza degli assetti organizzati. Le Disposizioni di Vigilanza per le banche³⁵ prevedono, in particolare e tra l'altro, che con appositi regolamenti vengano disciplinati *"tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno"*, oltreché *"i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità ex post di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa"* e *"gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e gli accorgimenti previsti per assicurarne il rispetto"*. Sul ruolo del presidente in relazione all'informativa pre-consiliare, è espressamente previsto che la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio deve essere trasmessa con congruo anticipo e che la stessa sia adeguata sia in termini quantitativi che in termini qualitativi rispetto alle materie all'ordine del giorno³⁶. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, il regolamento IVASS 3.7.2018 n. 38³⁷, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario prevede disposizioni analoghe sul ruolo del presidente in relazione al congruo anticipo con il quale deve essere messa a disposizione la documen-

che oggi è meno importante di ieri «guidare per mano» gli emittenti e i loro organi. Un ruolo può anche essere stato giocato dal fatto che almeno talune regole di autodisciplina sono state recepite dal legislatore, consentendo quindi al Codice un approccio meno dettagliato e, direi, più coerente con la funzione e gli obiettivi del documento".

34 V. regolamenti interni pubblicati sui siti *internet* delle società emittenti.

35 V. Disposizioni in materia di governo societario, controlli interni, gestione dei rischi emanate da Banca d'Italia contenute nella circ. 17.12.2013 n. 285, Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Sez. V.

36 Per una più ampia disamina sui flussi informativi e sul ruolo del presidente nelle banche, vedi De Pra A. "Il nuovo governo societario delle banche", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 525 ss. (commento alla normativa).

37 V. Parte II, Tit. II, art. 5.

tazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio e all'adeguatezza della stessa in termini quantitativi e qualitativi.

L'IMPORTAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI FLUSSI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prima di concludere questo contributo, è opportuno ricordare che il DLgs. 12.1.2019 n. 14, che ha introdotto il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ha apportato anche rilevanti modifiche al Codice civile.

Con particolare riferimento alle modifiche inerenti la disciplina della società a responsabilità limitata, il legislatore delegato ha attuato un ravvicinamento della *governance* di questo tipo societario al paradigma azionario mediante la riformulazione, ad opera dell'art. 377 del Decreto, del comma 1 dell'art. 2475 c.c. e l'introduzione di un sesto comma in calce. Prima di tale aggiunta, la norma in esame conteneva solo un veloce riferimento al funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo comma 6 prevede, ora, che *"Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c."*

In caso di nomina di organi delegati nella società a responsabilità limitata, si riproduce quindi la fenomenologia dei flussi informativi propria della società per azioni³⁸. Si tratta di una novità importante poiché rappresenta un completamento di quel processo, avviato dal legislatore del 2003 sulla scorta del sistema di *governance* delle società quotate, di **normativizzazione dei flussi endo-consiliari** che, anche nelle realtà corporative di più ridot-

te dimensioni, rappresentano un presupposto necessario del buon governo societario.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le riflessioni svolte mettono in evidenza il valore dell'informazione nella *governance* societaria, da ultimo anche nelle realtà corporative di più ridotte dimensioni, e la funzione essenziale attribuita all'informativa pre-consiliare, la quale rappresenta il momento di impulso, delimitazione ed istruzione dell'attività deliberativa del Consiglio di Amministrazione.

Nel modello di "amministrazione informata" delineato dal legislatore fa capo al presidente del Consiglio di Amministrazione il dovere centrale di interazione informativa di cui al comma 1 dell'art. 2381 c.c. mediante la fissazione dell'ordine del giorno e la messa a disposizione di informazioni relative alle materie da trattare che devono essere adeguate sia dal punto di vista quantitativo e qualitativo, nel senso della comprensibilità, pertinenza e sinteticità dei dati trasferiti, sia dal punto di vista temporale, nel senso della loro tempestività rispetto ai tempi di assunzione della delibera ed alle circostanze concrete.

L'ordine del giorno e la circolazione di adeguate informazioni integrano quindi gli elementi essenziali dell'informativa pre-consiliare, consentendo ai consiglieri di adempiere al proprio dovere riflessivo di informazione di cui al comma 6 dell'art. 2381 c.c. e, più in generale, costituendo il momento prodromico del dibattito e della condivisione consiliare quale imprescindibile presupposto di un corretto ed efficiente sistema di *corporate governance*.

38 V. Abriani N., Rossi A. "Nuova disciplina della crisi di impresa e modificazioni al codice civile: prime letture", *Società*, 2019, p. 393 ss. (secondo cui qualche problema di compatibilità potrebbe porsi con la seconda parte del co. 6 dell'art. 2381 c.c., che dispone che "ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società", tende ad essere letta come una regola che nega agli amministratori privi di deleghe la facoltà di riferirsi direttamente agli uffici amministrativi della società per ottenere informazioni sulla gestione. Invero, secondo gli Autori, "sembrirebbe incongruo che, in una S.r.l., ogni socio possa consultare ex art. 2476, comma 2, c.c. tutti «i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione», mentre analoga facoltà debba essere negata agli amministratori, restando preferibile ritenere, dunque, che la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 2381 c.c. non superi il filtro di compatibilità comunque imposto al nuovo comma 6 dell'art. 2475 c.c.".